

Politiche e servizi sociali e per la famiglia

- si agevola la ripartizione a Regioni ed Enti Locali dei Fondi Politiche Sociali, Non Autosufficienti, Assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare ("dopo di Noi") ed Infanzia e adolescenza;
- Incremento di 90 milioni di euro del Fondo Non autosufficiente (di cui 20 per progetti di vita indipendente) e di 20 milioni di euro il Fondo "Dopo di noi", per l'anno 2020;
- istituzione del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzata a favorire l'adozione dei DPI o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio;
- incremento di 150 milioni del Fondo per le politiche per la famiglia destinato ai Comuni, sia per rafforzare i centri estivi, sia per progetti di contrasto alla povertà educativa (nella misura del 10% delle risorse);
- per i lavoratori - coinvolti dalla prevista riconversione da parte delle Amministrazioni Pubbliche dell'assistenza erogata da tutti i centri diurni in prestazioni domiciliari individuali ed affidata a gestori privati - non è più sospeso il trattamento del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, in relazione alle ore non lavorate;
- Incremento di 250 milioni nel 2020 del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti
- per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito nella misura massima di 500 € in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 € utilizzabile nel periodo 1 luglio/31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti dalle strutture turistico ricettive all'interno del nostro territorio nazionale.

Salute e sicurezza sul lavoro

Viene precisato che le disposizioni in tema di Dispositivi di Protezione Individuale valgono non solo per i lavoratori, ma anche per i volontari, sanitari e non.

Per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato viene prevista la modifica di estensione del tempo di validità, prima fino al 30 aprile, ora estesa al 31 luglio 2020, in merito a quanto stabilito per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché lavoratori in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, con limite massimo di spesa di non più di 130 milioni per l'anno 2020, ma di 380 milioni di euro.

In tema di sorveglianza sanitaria::

- i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori che risultano maggiormente esposti al rischio di contagio, riconducibili ad una condizione di lavoratori "fragili", non già in possesso di certificazione rilasciata da competente autorità sanitaria. Le amministrazioni pubbliche devono provvedere con risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;
- su richiesta del datore di lavoro, è prevista la possibilità, ai fini del garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale in presenza di lavoratori "fragili", di potersi rivolgere, in caso di assenza di medico competente già nominato, ad un medico competente da nominare a tale fine, così come anche all'INAIL che provvederà con propri medici del lavoro;
- nei riguardi dei lavoratori che risultino temporaneamente idonei alla mansione, il datore di lavoro non può in ogni caso recedere dal contratto di lavoro;
- è prevista l'assunzione da parte di INAIL (previa convenzione con ANPAL), mediante contratti di lavoro a tempo determinato per la durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria straordinaria delle persone "fragili";
- In tema di vigilanza :
 - il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, seppur in via eccezionale (fino al 31 dicembre 2020), è previsto venga impiegato per assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre all'Ispektorato nazionale del lavoro.
- Sostegno alle imprese :
 - al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dal Protocollo condiviso del 14 marzo, integrato 24 aprile, l'INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature per l'isolamento, dispositivi per il distanziamento, dispositivi per la sanificazione, per il controllo degli accessi e DPI.

I contenuti del presente volantino sono elaborati sul testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Reddito di emergenza - Rem

E' previsto un reddito di emergenza da chiedere entro fine giugno per tutte le famiglie non coperte da altri sussidi, residenti in Italia, con Isee <15.000€, ridotto patrimonio mobiliare e reddito del mese di aprile al di sotto dell'importo spettante. Tale importo varia da 400€ a 840€ a seconda dell'ampiezza familiare e della presenza o meno di disabili gravi o non autosufficienti nel nucleo e verrà erogato due volte

Permessi e congedi

- viene incrementato di 15 giorni il congedo parentale covid-19 (per un totale di 30 giorni dal 5 marzo al 31 luglio) per lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, iscritti alla gestione separata e autonomi, genitori di figli sino a 12 anni o con handicap grave, con indennità al 50% e contribuzione figurativa. Per i genitori lavoratori è previsto anche il diritto al lavoro agile (cfr. Lavoro agile) e il diritto ad astenersi dal lavoro senza indennità né contribuzione con conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento, per lavoratori dipendenti del settore privato genitori di figli sino a 16 anni, per il periodo di sospensione delle attività didattiche e purché nel nucleo non vi sia altro genitore percettore di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore.
- viene incrementato di 600€ il bonus baby sitting, che in totale diventa di 1.200€. E' destinato al nucleo familiare (non commisurato al numero dei figli), alternativo al congedo parentale e erogato tramite libretto famiglia per prestazioni di baby sitting utilizzate dopo il 5 marzo o direttamente al richiedente, in caso di iscrizione a centri estivi e servizi alla prima infanzia (incompatibile con Bonus asili nido). Per i lavoratori del settore sanitario pubblico e privato (medici, infermieri, tecnici laboratorio biomedico, tecnici radiologia medica, operatori sociosanitari) e comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico impiegati per l'emergenza il bonus è incrementato di 1.000€, arrivando a 2.000€ in totale.
- vengono previsti ulteriori 12 giornate di permessi ex L.104/92 a motivo di handicap grave, per lavoratori disabili e che assistono un parente disabile, relative al bimestre maggio-giugno 2020.

Emersione e Regolarizzazione

È prevista la regolarizzazione attraverso un Permesso di soggiorno temporaneo di stranieri con permesso scaduto (dal 31 ottobre 2019) o in scadenza, Settori oggetto della regolarizzazione:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
 - assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
 - lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
- Potranno beneficiarne gli stranieri con un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 (non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno), che sono stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, già impiegati in uno dei settori oggetto della regolarizzazione su richiesta del datore di lavoro, oppure su richiesta del lavoratore straniero attualmente inoccupato a cui si concede un permesso temporaneo di sei mesi per ricollocarsi ed esibire regolare contratto. Se al termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il lavoratore presenta un contratto di lavoro subordinato, il permesso stesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le domande vanno presentate dal 1° giugno al 15 luglio. Se già in presenza di un rapporto di lavoro irregolare, la domanda presentata dal datore di lavoro deve essere accompagnata dal pagamento del contributo forfettario di 500 euro. Se la domanda viene presentata dall'immigrato non occupato, il contributo forfettario è di 130 euro a cui va aggiunto il costo per la trasmissione della domanda nella misura massima di 30 euro. La durata del contratto e la ripartizione deve essere in linea con quanto previsto nei CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Non sono ammessi alla procedura coloro i quali, lavoratori o datori di lavoro, sono stati condannati per reati collegati allo sfruttamento e al traffico di esseri umani.